



REGIME “OMNIBUS” PER IL CREDITO ALLE PMI

Il Ministero dello Sviluppo economico ha recentemente varato un nuovo strumento per favorire l'accesso al credito delle PMI, a fronte della realizzazione di programmi e attività ammissibili secondo le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. Si tratta di un nuovo regime “omnibus” - un'impostazione già più volte utilizzata dal Ministero, da ultimo sul tema delle modalità di calcolo degli aiuti in forma di garanzia (si veda la nota del 5 agosto) - al quale anche Amministrazioni diverse dal Ministero possono dare attuazione per interventi di loro competenza e con proprie risorse, avvalendosi della possibilità di specializzare le agevolazioni in base ai propri obiettivi. Riteniamo che il regime potrebbe rivelarsi utile anche nella sistemazione dei rapporti in convenzione tra le Camere di Commercio e i Confidi, fornendo un quadro regolamentare chiaro ed esaustivo delle operazioni e delle modalità ammissibili. Le Amministrazioni, pur sollevate dall'obbligo di notificare/comunicare i propri regimi a Bruxelles, dovranno tuttavia assicurare verso il Ministero gli adempimenti necessari al monitoraggio e all'omogenea applicazione delle misure.

Il decreto 21 dicembre 2010 prevede due modalità di intervento:

- a) la costituzione di Fondi pubblici che operano attraverso il rilascio di garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie
- b) la partecipazione pubblica in operazioni proposte, gestite e cofinanziate da soggetti intermediari.

Nel primo caso, i Fondi intervengono rilasciando, tramite il soggetto intermediario gestore del fondo (individuato tramite bando o con affidamento diretto ad un proprio ente strumentale), garanzie a favore delle PMI economicamente e finanziariamente sane, per progetti di investimento, ricerca, formazione, ecc. vale a dire le tipologie di aiuto ammissibili ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008 oppure per operazioni diverse in applicazione del Regolamento de minimis n. 1998/2006. Le garanzie potranno coprire al massimo l'80% del prestito e l'importo garantito non superare i 2,5 milioni di euro.

Nel caso di cui alla lettera b), l'Amministrazione partecipa ad operazioni finanziarie promosse, cofinanziate e gestite da soggetti intermediari scelti tramite bando, come sopra a beneficio delle PMI per facilitare loro l'accesso al credito in relazione alle operazioni ammissibili secondo le regole comunitarie.

L'intensità di aiuto alle imprese sarà quella massima fissata dalla Regolamento n.800/2008 per ciascuna tipologia di aiuto oppure dal Regolamento de minimis. L'equivalente sovvenzione verrà calcolato o in base alla griglia dei “premi esenti” di cui alla Comunicazione comunitaria sulle garanzie del 2008 o in applicazione di altra metodologia di calcolo autorizzata dalla Commissione (si veda quella notificata dallo stesso Ministero e autorizzata dalla Commissione europea l'estate scorsa della quale si è data notizia in diverse note informative).

Il Ministero ha annunciato una circolare applicativa rivolta ai soggetti utilizzatori del regime.